

Codice A1606C

D.D. 31 maggio 2022, n. 244

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) -
Intervento: Costruzione di autorimesse a servizio di fabbricato abitazione bifamiliare
nell'area sita in Via Principe Tommaso, distinta a catasto al foglio 6, part. 1394.
Autorizzazione paesaggistica**



ATTO DD 244/A1606C/2022

DEL 31/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) – Intervento: Costruzione di autorimesse a servizio di fabbricato abitazione bifamiliare nell'area sita in Via Principe Tommaso, distinta a catasto al foglio 6, part. 1394. Autorizzazione paesaggistica

Vista l'istanza del Signor *omissis*, pervenuta dal Comune di Rifreddo, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente

determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classif. 11.100/GESP/182/2022A/A1600A

Rif. n. 35198/A1606C del 22/03/2022

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: RIFREDDO (CN)
Intervento: Costruzione di autorimesse a servizio di fabbricato abitazione bifamiliare
nell'area sita in Via Principe Tommaso, distinta a catasto al foglio 6, part. 1394.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune in data 22.03.2022, con nota prot. n. 3937 del 08.03.2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste:

- nell'ampliamento, sul lato Nord, di un edificio esistente adibito a deposito mediante realizzazione di un corpo di fabbrica a uso autorimessa di superficie pari a 50 mq, per due lati contro terra e con copertura a falda sul prolungamento di quella esistente;
- nella tinteggiatura dell'intera porzione immobiliare con colori riconducibili alla gamma delle terre;

rilevato, dalle tavole di Ppr, che l'intervento è ubicato all'interno della delimitazione dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con decreto ministeriale 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei Comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello", contraddistinta nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, con riferimento regionale n. B031,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega per il procedimento ordinario in oggetto e, pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei Comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello*", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte,

visto che le opere in progetto non prevedono modifiche ai pubblici accessi, non comportano la necessità di sbancamenti o altri movimenti di terra e nemmeno interventi su elementi arborei o, in generale, sulla vegetazione,

constatato che l'intervento in oggetto appare compatibile con la morfologia dei luoghi e con la salvaguardia delle visuali, così come illustrato nel foto-inserimento presente in relazione paesaggistica, e appare coerente con i caratteri tipologici e costruttivi riscontrabili nel tessuto edilizio circostante,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- si provveda, nel più breve tempo possibile, a effettuare sull'intero immobile in oggetto il previsto intervento di tinteggiatura con colori di luminosità contenuta, riconducibili alla gamma delle terre e coerenti con quelli comunemente in uso nella località, che consentano di ottenere un elevato livello qualitativo nell'integrazione complessiva del corpo di fabbrica nel paesaggio di riferimento.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	istanza_autoriz_paesaggistica.PDF.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	relaz_paesag_████████_ampliam.pdf.p7m
3	<i>Relazione tecnica</i>	relazione tecnico-descrittiva.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico</i>	tavola_grafica_████████.pdf.p7m
5	<i>Documentazione fotografica</i>	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA_████████.pdf.p7m

Distinti saluti.

Il funzionario istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro Mola

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
Corso De Gasperi, 40 - 12100 CUNEO
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

E p.c.

Comune di Rifreddo
Via Vittorio Emanuele II, 1 - 12030 Rifreddo (CN)
rifreddo@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 38510 del 28/03/2022
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **RIFREDDO - (CN)**
Classif. 11.100/GESPAAE/182/2022A/A1600A – Costruzione di autorimesse a servizio di fabbricato abitazione bifamiliare
Via Principe Tommaso (C.T. fg. 6 part. 1394)
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 28/03/2022
protocollo entrata richiesta n. 4994 del 29/03/2022
RICHIEDENTE: [REDACTED]
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte - *Settore Urbanistica Piemonte Occidentale*
Pubblico
ALTRO CONTENUTO:

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'istanza in oggetto è relativa alle opere per "costruzione di autorimesse a servizio di fabbricato abitazione bifamiliare" in ampliamento al deposito esistente nell'area sita in Via Principe Tommaso a Rifreddo (CN);

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 comma 1, lett. c) e d) del D.lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i., in forza di ex D.M. 01.08.1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello", così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato che gli interventi in oggetto non sono compresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, ma poiché il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 32/2008, la Regione agisce in via sostitutiva;

Vista la *Relazione* trasmessa da codesta Regione Piemonte e la valutazione positiva condizionata ivi espressa;

Visti gli adempimenti ai disposti dell'art. 146, c. 7 del citato Decreto, secondo cui codesto Ente ha verificato "[...]" la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...];

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, condividendo la prescrizione espressa dalla citata *Relazione*:





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

- *si provveda, nel più breve tempo possibile, a effettuare sull'intero immobile in oggetto il previsto intervento di tinteggiatura con colori di luminosità contenuta, riconducibili alla gamma delle terre e coerenti con quelli comunemente in uso nella località, che consentano di ottenere un elevato livello qualitativo nell'integrazione complessiva del corpo di fabbrica nel paesaggio di riferimento.*

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Lisa Accurti

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Il responsabile dell'istruttoria

Arch. Simona Borla / FC



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@beniculturali.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N